



PARERE MOTIVATO

n. 54 del 10 marzo 2014

(odg n. 17 del 06 marzo 2014)

OGGETTO: Regione Veneto-Sezione Tutela Ambiente. Rapporto Ambientale del Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani e Speciali.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e smi;

VISTO in particolare l'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che *"La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale."* e viene effettuata per piani e programmi:

- a) *"che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
- b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni."*

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 3262/2006, come modificata con successiva DGR n. 23 del 21 gennaio 2014.

VISTA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.

VISTO, in particolare, l'allegato A alla DGR 791/2009 che contiene le indicazioni procedurali per la redazione di Piani/Programma di competenza della Regione Veneto.

ATTESO che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV) nonché, per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, l'Ufficio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV).

DATO ATTO che:

- a. con parere n. 124 del 30.10.2012 sul Rapporto Ambientale Preliminare per la redazione del Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani e Speciali questa Autorità Competente ha individuato gli indirizzi operativi e le prescrizioni da ottemperare nella redazione del Rapporto Ambientale, previa la consultazione in questa prima fase di Rapporto Ambientale Preliminare delle Autorità Ambientali individuate ai sensi del comma 1 dell'art.13 del D.Lgs. n. 152/2006;



- b. all'atto di stesura del Rapporto Ambientale Preliminare sono stati individuati i seguenti soggetti che hanno competenza amministrativa in materia ambientale:
- Provincia di Belluno;
 - Provincia di Padova
 - Provincia di Rovigo;
 - Provincia di Treviso;
 - Provincia di Venezia;
 - Provincia di Verona;
 - Provincia di Vicenza;
 - Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Veneto;
 - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM) Veneto;
 - Autorità Portuale di Venezia;
 - Azienda Speciale per il Porto di Chioggia;
 - Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi;
 - Parco Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo;
 - Parco Regionale del Fiume Sile;
 - Parco Regionale dei Colli Euganei;
 - Parco Regionale della Lessinia;
 - Parco Regionale Delta del Po;
 - Parco Regionale della Lessinia;
 - Azienda ULSS n. 1 Belluno;
 - Azienda ULSS n. 2 Feltre (BL);
 - Azienda ULSS n. 3 Bassano del Grappa (VI);
 - Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino;
 - Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino;
 - Azienda ULSS n. 6 Vicenza;
 - Azienda ULSS n. 7 Pieve di Soligo
 - Azienda ULSS n. 8 Asolo
 - Azienda ULSS n. 9 Treviso
 - Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale
 - Azienda ULSS n. 12 Veneziana
 - Azienda ULSS n. 13 Mirano
 - Azienda ULSS n. 14 Chioggia
 - Azienda ULSS n. 15 alta Padovana
 - Azienda ULSS n. 16 Padova
 - Azienda ULSS n. 17 Este
 - Azienda ULSS n. 18 Rovigo
 - Azienda ULSS n. 19 Adria
 - Azienda ULSS n. 20 Verona
 - Azienda ULSS n. 21 Legnago
 - Azienda ULSS n. 22 Bussolengo
 - Magistrato alle Acque
 - Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Veneto
 - Land Carinzia (Austria)
 - Land Tirolo (Austria)
 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 - Regione Emilia Romagna
 - Regione Lombardia
 - Provincia Autonoma di Trento
 - Provincia Autonoma di Bolzano.
- c. dopo l'avvenuta adozione del Piano e della proposta del Rapporto Ambientale sono pervenute:
- n. 10 istanze sono costituite da pareri trasmessi da Soggetti aventi competenza in campo ambientale;
 - n. 22 osservazioni che hanno attinenza con la proposta di Rapporto Ambientale (RA) ovvero con questioni ambientali;
 - n. 52 osservazioni che si riferiscono alla proposta di Piano.



VISTA l'istruttoria elaborata dalla Sezione Coordinamento Commissioni, sulla scorta dei documenti trasmessi dall'Autorità Procedente con le note prot. n. 114990, del 15/03/2013 e prot. n. 569654 del 30.12.2013 dalla quale emerge che:

- La proposta di Piano prende le mosse dall'applicazione nel contesto specifico degli obiettivi generali di Piano. I principi e le finalità che il Piano deve rispettare per il raggiungimento di questi obiettivi primari sono illustrati negli artt. 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis del D.Lgs. 152/2006 e coincidono con gli scopi fondamentali dei principali atti strategici e regolamentari, nonché normativi, elaborati in sede europea e volti a disciplinare il settore dei rifiuti.

La definizione e l'applicazione degli obiettivi generali ha reso necessario un approfondimento separato per le due tipologie di rifiuti in esame (urbani e speciali), a causa delle differenze circa l'ambito di produzione dei rifiuti e le modalità di gestione, nonché del quadro normativo di riferimento.

Rifiuti Urbani: obiettivi, scenari e Azioni di Piano

La definizione degli scenari di piano relativi ai rifiuti urbani, in linea con le direttive comunitarie e nazionali in materia, fa riferimento ai seguenti obiettivi.

- Ridurre la produzione dei rifiuti urbani
- Favorire il recupero di materia
- Favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia
- Minimizzare il ricorso alla discarica
- Definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento, valorizzando la capacità impiantistica esistente
- Perseguire la gestione dello smaltimento a livello regionale
- Definire le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti

- Promuovere sensibilizzazione, formazione, conoscenza e ricerca nel campo dei rifiuti

Come emerge dalle integrazioni fornite in sede istruttoria, sono stati definiti tre scenari:

- *l'opzione zero prevede per il 2020, dopo una diminuzione della produzione dei RU a seguito della riduzione dei consumi, una ripresa costante dell'aumento della produzione dei rifiuti; la raccolta differenziata rimane fissa agli stessi valori del 2015*
- *lo scenario uno prevede per il 2020, dopo una diminuzione della produzione dei RU a seguito della riduzione dei consumi, una ripresa costante dell'aumento della produzione dei rifiuti, ma più contenuta rispetto all'opzione zero grazie all'applicazione delle azioni di piano. La raccolta differenziata aumenta fino al 70%*
- *lo scenario due prevede per il 2020 una ripresa costante dell'aumento della produzione dei rifiuti analoga a quella evidenziata nello scenario uno. In tale scenario si prevede inoltre l'applicazione totale delle azioni strategiche espresse dalla Strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (COM(2005) 666 del 21/12/2005) e dalla Relazione su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (2011/2068(INI)). Le principali azioni strategiche della citata Strategia sono:*
 - ✓ introduzione dell'analisi del "ciclo di vita" (LCA) nella politica in materia di rifiuti;
 - ✓ la prevenzione dei rifiuti;
 - ✓ la costituzione della società europea del riciclaggio;
 - ✓ riduzione della produzione dei rifiuti residui fino a raggiungere livelli prossimi allo zero.

Tale strategia, applicata all'ipotesi di scenario si sostanzia nella riduzione della produzione di rifiuti urbani residui fino a valori prossimi allo zero, come auspicato nella Strategia tematica e nella Relazione del 2011. Pertanto, il rifiuto urbano, sia procapite che totale, si riduce grazie al RUR non prodotto.

Conseguentemente, la percentuale di raccolta differenziata al 2020 deve attestarsi a valori prossimi al 100%.

Come sopra evidenziato, rispetto all'ipotesi uno, lo scenario due prevede una applicazione totale e immediata delle azioni indicate dalla Strategia europea e dalla Relazione precedentemente citata.



Ai fini di ottenere una piena attuazione dello **scenario due** l'introduzione delle analisi dei cicli di vita negli impianti produttivi dovrebbe essere tesa alla produzione di beni dotati di componenti completamente riutilizzabili e/o riciclabili. Analogamente, anche la filiera della distribuzione e vendita dovrà applicare le medesime strategie, riducendo al massimo gli imballaggi o rendendoli riutilizzabili.

La realizzabilità di questo scenario sul breve periodo, qual è quello di attuazione del presente Piano, risulta poco realistica considerando l'attuale stato dell'arte delle BAT (e della *green chemistry*) dei processi di produzione dei beni e della loro applicazione. Anche il settore dell'*ecodesign* degli imballaggi, pur essendo un settore in continua evoluzione, non ha tuttavia ancora fornito complete risposte in tale senso. Dal punto vista economico, anche avendo a disposizione strumenti tecnici e tecnologici che lo consentano, è impensabile imporre l'applicazione di questi strumenti ai settori produttivi in tempi così rapidi.

Un'ipotesi di questo tipo potrebbe avere una sua reale applicazione solo se implementato a livello più ampio in termini territoriali, a partire dalla scala nazionale, ma anche europea, vista la libera circolazione dei beni, che con azioni impositive di questo tipo a sola scala locale (regionale) comporterebbero evidenti distorsioni di mercato.

Per quanto sopra argomentato, visti gli attuali limiti in termini tecnici-tecnologici, temporali, territoriali ed economici dello **scenario due**, si ritiene di non procedere oltre allo sviluppo di tale scenario, ritenendolo non percorribile.

Le Azioni di Piano risultano essere le seguenti

- Iniziative e strumenti della PA e Enti Locali. Le iniziative proposte dal piano contrastano la tendenza all'aumento della produzione procapite.
- Iniziative e strumenti della PA e Enti Locali. Le iniziative proposte dal piano incentivano l'aumento della percentuale di RD almeno al 70%.
- Potenziare il recupero energetico. Per gli inceneritori esistenti si prevede la possibilità di recupero dell'energia termica e per gli impianti di compostaggio l'inserimento della fase di digestione anaerobica
- Si prevede di non autorizzare ulteriori volumetrie, di mantenere nelle discariche esistenti i conferimenti al di sopra della quota minima di esercizio, integrando eventualmente con i rifiuti speciali, in particolare gli scarti dal trattamento dei RU non valorizzabili dal punto di vista energetico.
- Valorizzare l'impiantistica esistente e nel rispetto del principio di prossimità, si sono individuati:
 - ✓ potenziamento del recupero energetico;
 - ✓ potenziamento del recupero dello spazzamento.
 - ✓ smaltimento dei Rifiuti Urbani, compresi gli scarti del trattamento degli stessi, sia garantito a livello regionale.
- Predisposizione all'interno del Piano dell'Elaborato D.1 "Criteri per la definizione delle aree non idonee"
- Sono individuate da parte della P.A. (Regione, Provincia, Comuni, etc) sperimentazioni e collaborazioni nell'ottica di incentivare sistemi innovativi e virtuosi.
- Impianto/impianti di recupero dello spazzamento - operazione R3 con potenzialità complessiva di 60.000 t/anno.
- Impianto di recupero energetico (Ca' del Bue) - operazione R1 con potenzialità 150.000 t/anno.
- Ristrutturazione impianti TMB esistenti Recupero di calore agli inceneritori esistenti.
- Il recupero di materia aumenta per l'aumentare delle raccolte differenziate.
- Ristrutturazione dell'impianto di Ca' del Bue finalizzato al recupero energetico; anche per gli inceneritori esistenti si prevede la possibilità del recupero dell'energia termica.
- Trattamento a livello regionale anche degli scarti delle attività di recupero, del TMB e del CSS prodotto, allo scopo di intercettare quei flussi attualmente destinati all'incenerimento e al recupero energetico oltre i confini regionali.

Inoltre sono previste una serie di possibili iniziative che la Regione Veneto, nelle fasi di attuazione del piano, potrà promuovere per favorire il raggiungimento degli obiettivi di piano.



Tali strumenti potranno essere ricalibrati durante le fasi di monitoraggio del piano, in base al risultato evidenziato dagli indicatori.

Rifiuti Speciali: obiettivi, scenari e Azioni di Piano

- La definizione degli scenari di piano relativi ai rifiuti speciali, in linea con le direttive comunitarie e nazionali in materia, fa riferimento agli obiettivi di seguito indicati.
- ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali
- favorire il riciclaggio, ossia il recupero di materia a tutti i livelli
- favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia
- valorizzare la capacità impiantistica degli impianti esistenti
- minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti
- applicare il principio di prossimità alla gestione dei rifiuti speciali

Gli scenari di piano di produzione e gestione dei rifiuti speciali individuati sono 3.

- **scenario 0:** il trend di produzione risente degli scenari economici ma non delle azioni di piano relative alla prevenzione dei rifiuti. Le modalità di gestione dei rifiuti restano quelle relative al 2010.
- **scenario 1:** il trend di produzione risente degli scenari economici e delle azioni di piano sulla riduzione: questo comporta una crescita più contenuta dei rifiuti prodotti rispetto al 2010. Dal punto di vista della gestione si ipotizza di gestire internamente i flussi di esportazione eccedenti (ossia quelli non bilanciati da equivalenti flussi di importazioni) secondo la gerarchia dei rifiuti e applicando quindi il principio di prossimità. Inoltre anche alcuni flussi avviati nel 2010 in discarica (ossia quelli più significativi e valorizzabili altrimenti) vengono destinati ad altre forme di gestione in linea con la gerarchia dei rifiuti.
- **scenario 2:** a partire dallo scenario 1 il cui trend di produzione risente degli scenari economici e delle azioni di piano sulla riduzione (e tenendo ferme le ipotesi di miglie in gestione ivi previste), lo scenario 2 intende implementare al massimo le azioni strategiche previste dalla *Strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti* (COM(2005) 666 del 21/12/2005) il cui *Report* è stato adottato il 19 gennaio 2011. Anche la *Relazione su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse* (2011/2068(INI)) esorta la Commissione Europea e gli stati membri a concretizzare alcune importanti azioni strategiche nel campo dei rifiuti. Le principali iniziative tematiche della citata *Strategia*, oltre alla semplificazione, l'aggiornamento della legislazione vigente in materia di rifiuti e l'importanza della sua piena attuazione, riguardano principalmente l'introduzione del concetto del "ciclo di vita" nella politica in materia di rifiuti, la prevenzione dei rifiuti e la costituzione della società europea del riciclaggio. La Relazione del 2011, con particolare riferimento alla produzione dei rifiuti, ritiene necessario per gli stati membri ridurre la produzione dei rifiuti residui fino a raggiungere livelli prossimi allo zero.

Azioni di Piano per i Rifiuti Speciali Pericolosi

- Potenzialità di Incenerimento: Potenzialità di Incenerimento per rifiuti liquidi e fanghi = 43.000 t/anno. Si prevede di sfruttare appieno la potenzialità già installata di incenerimento per rifiuti speciali, prevedendo eventuali revamping degli impianti esistenti.
- Volumetrie di discarica: Volumetria di discarica per rifiuti non pericolosi = 175.000 mc/anno. I volumi di discarica vanno programmati in circa 65.000 mc anno per amianto (in matrice cementizia da smaltire in discarica per rifiuti NP) e quasi 110.000 mc (stabilizzante incluso) per RP stabilizzati. In via prioritaria va favorito lo smaltimento presso impianti esistenti.

Azioni di Piano per i Rifiuti Speciali Non Pericolosi

- Potenzialità di Recupero Limi di marmo/Potenzialità di recupero di frazioni varie: 390.000 t/anno. Il recupero di materia aumenta grazie alla migliore gestione dei rifiuti non più smaltiti in discarica; si prevede il recupero dei limi di marmo in un nuovo impianto o utilizzando gli impianti già esistenti. Inoltre, altre 40.000 t/anno circa di rifiuti possono essere spostate dalla discarica al recupero di materia grazie al recupero in impianti esistenti.
- Potenzialità di recupero energetico: Potenzialità di Recupero energetico scarti da trattamento RS = 200.000 t/anno. Si favorisce il recupero energetico di rifiuti altrimenti gestiti in discarica in veneto oppure destinati all'export, in modo da garantire la gerarchia dei rifiuti e rispettare il principio di prossimità. Tale azione si concentra sugli scarti da



trattamento, presso impianti esistenti.

- Potenzialità di Incenerimento: Potenzialità di Incenerimento per rifiuti liquidi e fanghi = 85.000 t/anno. Si prevede di sfruttare appieno la potenzialità già installata di incenerimento per rifiuti speciali, prevedendo eventuali revamping degli impianti esistenti.
- Volumetrie di discarica: Volumetria di discarica per rifiuti non pericolosi = 135.000 mc/anno. I volumi necessari in discarica andrebbero programmati in circa 135.000 mc anno.
- Relativamente alla valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del Piano sono stati illustrati i possibili impatti delle azioni di Piano, considerando anche che lo *Scenario Zero* contempla lo stato di fatto, inteso anche come presenza, al periodo di riferimento del Piano, di una serie di impianti che insistono sul territorio regionale. Gli impatti ambientali delle azioni di Piano relative a *"Iniziative e strumenti della PA e Enti Locali"* non sono contemplate, essendo strumenti amministrativi per i quali non è possibile valutare un impatto sulle matrici ambientali se non in fase esecutiva.

Sono stati descritti i possibili impatti derivanti dalle seguenti tipologie di impianti:

- Impianti di Trattamento Meccanico- Biologico (TMB) e produzione "CDR"
- Impianti di digestione anaerobica
- Impianti di selezione e recupero delle frazioni secche e dello spazzamento stradale
- Impianti di Trattamento chimico fisico
- Impianti di incenerimento
- Impianti di Discarica
- In relazione alla valutazione degli effetti sono state individuate le seguenti misure per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente, dovuti all'attuazione del Piano, ivi inclusi gli impianti non previsti dalle azioni di Piano individuate dallo scenario evolutivo ma presenti nello scenario inerziale in quanto definito dallo stato di fatto:
 - Misure di mitigazione generali valide per tutte le tipologie degli impianti considerati
 - Misure di mitigazione per Impianti di Trattamento Meccanico- Biologico (TMB) e produzione "CDR"
 - Misure di mitigazione per Impianti di compostaggio
 - Misure di mitigazione per Impianti di digestione anaerobica
 - Misure di mitigazione per Impianti di selezione e recupero delle frazioni secche e dello spazzamento stradale
 - Misure di mitigazione per Impianti di Trattamento chimico fisico
 - Misure di mitigazione per Impianti di incenerimento
 - Misure di mitigazione per Impianti di Discarica
- La verifica di coerenza esterna stata effettuata in relazione ai seguenti Piani:
 - PTRC (2009)
 - PSR - Programma di Sviluppo Rurale (2007-2013)
 - Piano Gestione bacini idrografici Alpi Orientali (2009)
 - PRTRA - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (2004)
 - Piano Regionale di Risanamento delle Acque (1989)
 - Piano di Tutela delle Acque (Ancora non approvato, vigente quindi il PRRA)
 - Piano Triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria (2009/2011).
 - Piano Regionale Attività di Cava
 - Piano Direttore 2000
 - Piano Regionale Trasporti
 - Piano Energetico Regionale

Dall'esame delle matrici elaborate emerge come gli obiettivi del PRGR appaiano coerenti con gli indirizzi pertinenti alle tematiche affrontate.

- Per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione del Piano sono stati individuati, per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, gli indicatori e i relativi metodi di calcolo, gli strumenti di supporto, gli indicatori di processo che dovranno indurre i meccanismi di ri-orientamento del Piano in caso di effetti negativi imprevisti.



VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 50/2014 del 20.02.2014 svolta dall'Ufficio Reti Ecologiche e Biodiversità in ordine al documento di Valutazione di Incidenza Ambientale relativo ai siti della Rete Natura 2000 della Regione Veneto da cui emerge che risultano potenzialmente coinvolti, dalle azioni di Piano, i seguenti siti:

- SIC IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba", dall'Azione 3,
- SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine", dalle Azioni 3, 4 e 6,
- ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia", dall'Azione 6,
- SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia", dall'Azione 6,

e che, secondo quanto dichiarato a pagina 83 dello studio, (...) *"sebbene nel Piano si prevedano solo ristrutturazione di impianti esistenti, non nuove realizzazione, anche una ristrutturazione potrebbe condurre a modifiche rilevanti sia delle linee di trattamento, sia dell'area occupata dallo stabilimento andando ad incrementare gli impatti causati dagli impianti nella situazione di partenza. Si determinerebbero quindi effetti cumulativi che andrebbero a sommarsi a quelli esistenti nella situazione iniziale. Per evitare l'insorgere di effetti sinergici e cumulativi pertanto si suggerisce di definire meglio il concetto di ristrutturazione intendendo con esso solo modifiche non sostanziali degli impianti che non comportino il cambiamento dell'area direttamente interessata dal progetto, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), l'incremento o la determinazione di nuovi fattori di pressione, rispetto a quelli già preesistenti, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni contenute negli atti di autorizzazione"* e che le informazioni fornite per l'elaborato in esame non rispettano completamente le indicazioni riportate nell'Allegato A alla DGR 3173/2006 e che i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, seppur ragionevolmente condivisibili, derivano da metodi soggettivi di previsione che richiedono, in via precauzionale, l'inserimento delle prescrizioni sotto indicate;

1. nell'attuazione di un qualsiasi articolo della Normativa di Piano (Allegato A) non dovranno venire coinvolti nelle trasformazioni habitat o specie tutelati nei siti della rete Natura 2000 considerati;
2. dovrà sempre essere previsto il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi degli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., nell'attuazione degli articoli Art.11 – comma 2, Art. 14 – comma 9, Art. 14 – comma 6 e Art. 15 - comma 1 e delle Azioni 3, 4 e 6;

VALUTATE le osservazioni pervenute, relative al Rapporto Ambientale e/o inerenti a questioni ambientali ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, di seguito se ne riportano i contenuti sintetici, controdeduzione della Sezione Tutela dell'Ambiente ed il parere di questa Autorità Competente:



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

N° Oss. e richiedente	Contenuto	Controdeduzione	Parere dell'Autorità Competente
17 - Comune di Mogliano Veneto	<p>Al paragrafo 2.1 - Premessa sugli obiettivi del Piano (pag. 138, punto 2), è chiesto di inserire negli obiettivi di Piano il riferimento alla tutela della salute. Viene inoltre evidenziato che "la redazione del Piano non è stata preceduta da un'analisi epidemiologica finalizzata a conoscere lo stato di salute della popolazione".</p>	<p><u>non accolta</u></p> <p>In merito alla richiesta di inserire negli obiettivi di Piano il riferimento alla tutela della salute, si rileva che nella premessa agli obiettivi di Piano (pag. 140) è precisato che i punti elencati "vanno perseguiti nel rispetto della tutela della salute e tenendo conto della sostenibilità sociale ed economica". Tutte le azioni di piano saranno quindi relazionate a tale principio generale. L'applicazione dei "criteri di priorità nella gestione dei rifiuti", art. 179 del D.Lgs 152/2006 s.m.i, stabilisce quale deve essere la migliore opzione ambientale che garantisca, "nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4 e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica." (art. 179, comma 2, D. Lgs 152/2006).</p> <p>In merito alla necessità di un'indagine epidemiologica riguardo al rischio sanitario legato ai possibili impatti generati dalle azioni di Piano o ad un eventuale "Valutazione di Impatto sanitario - VIS", si precisa che questa analisi non è materia pertinente al piano rifiuti stabilita dall'art. 199 del D. Lgs 152/2006.</p> <p>La valutazione degli effetti sulla salute di azioni, progetti, specifici avvenimenti rappresenta uno degli obiettivi e delle funzioni tradizionali della sanità pubblica. La novità della VIS risiede nel proporre un percorso integrato e procedurale elaborato per effettuare valutazioni improntate al rispetto dei valori di fondo cui la VIS si ispira: democrazia, equità, sviluppo sostenibile e uso etico delle prove scientifiche.</p> <p>Un percorso che per essere realistico e non solo dichiarativo deve essere improntato su alcune caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la consultazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e la necessità di intraprendere un dialogo informato e consapevole; - il coinvolgimento dei decisori e la richiesta di assunzione di responsabilità sulle raccomandazioni; - l'esame delle alternative esistenti per massimizzare gli effetti positivi sulla salute e minimizzare quelli negativi; - la proposta di strumenti di valutazione e monitoraggio nel corso del tempo degli effetti previsti. <p>L'utilizzo dello strumento della VIS, non ancora sufficientemente collaudato, non è attualmente riconosciuto nella normativa di settore. Anche se in futuro può rappresentare una potenziale risorsa per la valutazione sito specifica degli effetti sanitari legati alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti, risulta ancora difficile prevedere la sua applicazione ad uno strumento complesso (con più oggetti) come i processi di Pianificazione.</p> <p>Si ritiene quindi che l'implementazione dei processi di VIS debba riguardare la fase progettuale del singolo intervento proposto, qualora una fase di screening ne rilevi la necessità dell'applicazione.</p> <p>Tutto ciò premesso, l'esercizio degli attuali e di eventuali nuovi impianti di gestione rifiuti, tra cui l'inceneritore di Ca' del Bue, dovranno rispettare la normativa vigente e rispondere alle migliori tecniche disponibili.</p> <p>Nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale potranno essere concordate le modalità di controllo più opportune.</p>	<p>Si concorda con la controdeduzione.</p>
25- Comune Partite nelle Alpi (BL)	<p>Con riferimento all'Elaborato B, punto 2, viene osservato che manca tra gli obiettivi individuati dal piano la tutela della salute umana, così come definita dall'OMS, cioè come uno "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o di infermità".</p> <p>La redazione del Piano non è stata preceduta da un'analisi epidemiologica finalizzata a conoscere lo stato di salute della popolazione con riferimento a quegli aspetti su quali le azioni previste dal Piano possono avere effetti diretti ed indiretti</p>	<p><u>non accolta</u></p> <p>Si premette che nella parte del documento relativa agli obiettivi di Piano (pagina 140) si sottolinea che gli obiettivi elencati "vanno perseguiti nel rispetto della tutela della salute e tenendo conto della sostenibilità sociale ed economica". Tutte le azioni di piano sono quindi relazionate a tale principio generale.</p> <p>L'applicazione dei "criteri di priorità nella gestione dei rifiuti", art. 179 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i, stabilisce quale deve essere il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica." (art. 179, comma 2, D. Lgs. 152/2006).</p> <p>La richiesta presentata per il piano contrattuale sotto il profilo di human senson non può essere ammessa in quanto</p>	<p>Si concorda con la controdeduzione.</p>



AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMMISSIONE REGIONALE VAS

<p>nonché ad individuare adeguati indicatori che consentano di porre in atto tutte le necessarie azioni correttive di pianificazione. Tra le attività di monitoraggio (punti 4.1 e 4.2 dell'elab. B) non si trova alcuna previsione di valutazione dell'impatto sanitario (VIS). Tutti gli indicatori sono volti a "valutare l'efficacia delle azioni di piano, e il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti". Viene osservato che è indispensabile individuare indicatori come la VIS, che misurino la ricaduta delle azioni di piano sulla salute della popolazione.</p>	<p>un'indagine epidemiologica riguardo al rischio sanitario legato ai possibili impatti generati dalle azioni di Piano o un eventuale 'valutazione di impatto sanitario - VIS' sono analisi che non sono materia pertinente al piano rifiuti stabilito dall'art. 199 del D. Lgs. 152/2006. In altri termini non esiste una norma che, al contrario di quanto avviene per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica), imponga di fare una VIS, la quale, proprio per tale ragione rimane una procedura di natura volontaria. La valutazione degli effetti sulla salute di azioni, progetti, specifici avvenimenti rappresenta uno degli obiettivi e delle funzioni tradizionali della sanità pubblica. La novità della VIS risiede nel proporre un percorso integrato e procedure elaborate per effettuare valutazioni improntate al rispetto dei valori di fondo cui la VIS si ispira: democrazia, equità, sviluppo sostenibile e uso etico delle prove scientifiche. Un percorso che per essere realistico e non solo declaratorio deve essere improntato su alcune caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la consultazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e la necessità di intraprendere un dialogo informato e consapevole; - il coinvolgimento dei decisori e la richiesta di assunzione di responsabilità sulle raccomandazioni; - l'esame delle alternative esistenti per massimizzare gli effetti positivi sulla salute e minimizzare quelli negativi; - la proposta di strumenti di valutazione e monitoraggio nel corso del tempo degli effetti previsti. <p>L'utilizzo dello strumento della VIS, non ancora sufficientemente collaudato, non è attualmente riconosciuto nella normativa di settore. Anche se in futuro può rappresentare una potenziale risorsa per la valutazione sito specifica degli effetti sanitari legati alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti, risulta ancora difficile prevedere la sua applicazione ad uno strumento complesso (con più oggetti) come i processi di Pianificazione. Si ritiene quindi che l'implementazione dei processi di VIS debba riguardare la fase progettuale del singolo intervento proposto, qualora una fase di screening ne riveli la necessità dell'applicazione. Tutto ciò premesso, l'esercizio degli attuali e di eventuali nuovi impianti di gestione rifiuti, tra cui l'inceneritore di Cal del Bue, dovranno rispettare la normativa vigente e rispondere alle migliori tecniche disponibili. Nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale potranno essere concordate le modalità di controllo più opportune. Infine si evidenzia che, proprio per le ragioni su esposte, non si è a conoscenza di attività pianificatorie svolte da altri Enti in cui la stesura del piano di gestione dei rifiuti sia stata preceduta da VIS.</p>	<p>Con riferimento all'Allegato B - Rapporto Ambientale, Punto 5.1 - Atmosfera, viene osservato che, considerando la rilevazione registrata nell'inventario delle emissioni - database INEMAR E ISPPA - i dati relativi ai macroinquinanti e microinquinanti presenti nell'atmosfera e le attività di incenerimento registrano sempre un'emissione di composti tossici e cancerogeni, il cui peso risulta addirittura rilevante rispetto alle emissioni totali atmosferiche della regione. In considerazione di questo è opportuno non limitare gli indicatori di pressione alla sola sostanza PM 10, bensì comprendere anche la sostanza PM 2.5.</p> <p>Sempre con riferimento all'Allegato B - Rapporto Ambientale, Punto 5.1 - Atmosfera, viene osservato che il sistema di monitoraggio previsto per gli indicatori di pressione, non può limitarsi ad una rilevazione dei dati su base annuale, bensì deve</p>	<p>Si concorda con la controdeduzione.</p>
<p>non accolta</p> <p>Relativo al monitoraggio del benz(a)pirene si rimanda a quanto specificato al punto precedente. Si precisa invece che le frequenze di monitoraggio dei vari parametri della matrice aria non prevedono una rilevazione annuale ma sono finalizzate a valutare il rispetto della normativa che prevedono valori limite (ML) giornalieri e annuali. L'osservazione non può quindi</p>	<p>non accolta</p> <p>Gli indicatori inseriti nel Rapporto Ambientale concernenti la qualità dell'aria (paragrafo 5.1) sono quelli previsti dal D. Lgs. 155/2010, per i quali è stata strutturata la rete di monitoraggio della qualità dell'aria. Tra questi sono presenti alcuni inquinanti particolarmente critici nella nostra regione, quali PM10, PM2.5, NO₂, Ozono, Benz(a)pirene, i cui indicatori sono stati puntualmente inseriti nel rapporto ambientale. Inoltre, pur non rappresentando una criticità per la qualità dell'aria in Veneto, sono stati riportati gli indicatori degli inquinanti normati dal suddetto decreto con valore obiettivo: Arsenico, Nickel, Piombo e Cadmio. Il controllo puntuale da fonti emissive specifiche, quali ad esempio un impianto di incenerimento di rifiuti, sono oggetto di specifica valutazione nell'ambito del iter di approvazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare del Piano di Monitoraggio e Controllo, nel quale dovranno essere definiti oltre ai parametri rappresentativi anche le frequenze di monitoraggio, nonché le modalità di campionamento e di analisi.</p>	<p>Si concorda con la controdeduzione.</p>	



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

essere accolta perché risulta generica e poco dettagliata.

considerare una linea temporale con frequenza più ravvicinata, al fine di individuare realmente i punti di picco, che risultano avere il maggior effetto dannoso per l'atmosfera e la salute. Inoltre per quanto concerne gli indicatori di impatto, si osserva che la sostanza benz(a)pirene, noto cancerogeno, non risulta rilevata per mancanza di una prassi locale considerata, ma che ciò non impedisce che venga a proporsi proprio al fine di divenire consolidata, con un obiettivo che non sia quello del "lontano" medio termine, bensì nel più breve.

Relativamente alla proposta di "Rapporto ambientale" viene evidenziata la necessità:

- 1. di "integrazione del quadro ambientale di riferimento con gli atti pianificatori redatti dall'Autorità di Bacino".

Le raccomandazioni relative all'importanza di integrare nel quadro ambientale di riferimento gli atti pianificatori redatti dall'Autorità di bacino, sono state tratte con la motivazione che "essendo il Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali a valenza regionale le analisi e le integrazioni riguarderanno soltanto i Piani e gli altri strumenti pianificatori programmati applicabili ad uguale scala, trascurando quelli relativi a porzioni limitate di territorio". L'istante non ritiene condivisibile tale posizione in quanto l'azione pianificatoria dell'Autorità ha una chiara connotazione di area vasta che interessa la maggior parte del territorio veneto (nel caso del Piano di gestione dei bacini idrografici delle alpi Orientali interessa la totalità del territorio) e con una funzione anche di coordinamento nei bacini ricadenti in regioni differenti.

26- Autorità Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Baccinigione

CONSIDERAZIONI ISTRUTTORIE:

La frase citata potrebbe dare atto a differenti interpretazioni e modificata nel modo seguente.

MODIFICHE RECEPITE

Rapporto Ambientale - Cap. 3. Prescrittori e pareri ai documenti preliminari (pagg. 26-28, 31):

"essendo il Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali a valenza regionale le analisi e le integrazioni riguarderanno soltanto in prima istanza i Piani e gli altri strumenti pianificatori programmati applicabili ad uguale scala, trascurando quelle relative a porzioni limitate di territorio rimandando eventuali valutazioni progettuali locali, con effetto su limitate porzioni di territorio, agli strumenti autorizzativi specifici."

VALUTAZIONE DI COERENZA

Si ritiene che il recepimento del Parere n. 26 dell'Autorità del fiume Isonzo con modifica del Rapporto Ambientale adottato risulta coerente con i contenuti e le valutazioni espresse nel Rapporto Ambientale e non comporta effetti di natura ambientale diversi da quelli rilevati nello stesso rapporto.

Si concorda con la controdeduzione.

CONSIDERAZIONI ISTRUTTORIE:

Riguardo all'analisi di coerenza esterna, si ribadisce che il Piano rifiuti recepisce eventuali vincoli per la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti, stabiliti da strumenti di pianificazione sovraordinati quali i piani di bacino. Si sottolinea però che in tale fase gli aspetti locali non esplicano alcun effetto sulle scelte pianificatorie programatorie del piano rifiuti, rimandando la valutazione puntuale a processi autorizzativi specifici.

CONSIDERAZIONI ISTRUTTORIE:

L'osservazione è pertinente e per tale ragione viene recepita nel Piano modificando la figura a pag. 142 relativa ai distretti idrografici.

MODIFICHE RECEPITE:

La figura a pagina 142 del Rapporto Ambientale, denominata "Rete idrografica principale del Veneto e delimitazione dei distretti idrografici", viene sostituita.

Si concorda con la controdeduzione.

Si concorda con la controdeduzione.



	<p>ed il distretto fotografico delle Api Orientali.</p> <p>Con riferimento all'Allegato B, RAPPORTO AMBIENTALE, al punto 5.1. Atmosfera, pag. 73, è osservato che: "Si fa riferimento al testo sulle emissioni da impianti di incenerimento che recita: "con particolare riferimento all'attività di incenerimento [...] sono associate emissioni di composti tossici ed cancerogeni". Si pone in evidenza che tra gli inquinanti figurano Nichel, Cadmio, Fioribio, Mercurio, Arsenico, Cromo e IPA, tutti composti considerati cancerogeni, motivo per cui non esiste una soglia sotto la quale tali inquinanti non presentano un rischio cancerogenico. Partendo da questo assunto si osserva quindi che non appare sufficiente il fatto che il monitoraggio della qualità dell'aria non evidenzia criticità per gli inquinanti normati, ma che anzi dovrebbe essere implementato il controllo delle concentrazioni di tali sostanze non solo sul PM10 (come da normativa), quanto sul particolato più sottile, il PM 2.5, che presenta una più alta capacità di diffusione in atmosfera e di penetrazione nell'organismo.":</p>	<p>non accolta</p> <p>Nell'ambito della valutazione della qualità dell'aria è necessario fare un distinguo tra quelli che sono i fini del monitoraggio condotto su scala regionale attraverso le centraline della rete e altre possibili iniziative di monitoraggio mirate alla caratterizzazione degli impianti sulla qualità dell'aria di una particolare sorgente, quali ad esempio gli inceneritori. La rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria ha come primo fine quello di valutare la qualità dell'aria ai sensi del D. Lgs. 155/2010, che fissa per alcuni dei composti citati quel benzo(a)pirene (marker per gli IPA), Cadmio, Fioribio, Arsenico e Nichel dei valori obiettivo da determinarsi tassativamente sul PM10, con l'esplicito fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso" (D. Lgs. 155/2010 art. 2 comma 1 punto m). I dati raccolti dalle centraline della qualità dell'aria mostrano chiaramente che per i metalli non vi sono criticità legate ai valori di legge, mentre permangono criticità sul benzo(a)pirene, che tuttavia è legato prevalentemente ad attività diverse da quelle del settore MO9 (Trattamento e Smaltimento Rifiuti).</p> <p>Tutto ciò premesso non si può escludere a priori che nelle zone di ricaduta delle emissioni dei suddetti impianti le concentrazioni di alcuni tra questi inquinanti citati possano essere più alte. In questo caso però è opportuno che eventuali monitoraggi della qualità dell'aria (che possono eventualmente prevedere un pattern di inquinanti più vasto di quello di legge ed una determinazione degli stessi anche sul PM2.5) siano inclusi tra gli obblighi dell'autorizzazione alle emissioni dell'impianto. Il gestore quindi sarà obbligato a mantenere un punto di monitoraggio in nell'area definita di massima ricaduta, ai fini di escludere possibili picchi di concentrazione degli inquinanti nelle vicinanze dell'impianto stesso. A titolo di esempio si riporta l'esperienza in essere con l'inceneritore di Padova che mantiene in funzione due centraline di controllo della qualità dell'aria (gestite da ARPAV) con il preciso intento di misurare eventuali ricadute dell'impianto di S. Lazzaro sui limitrofi quartieri residenziali.</p>	<p>Si concorda con la controdeduzione.</p>
<p>30 - Comitati Riuniti per il RICICLO TOTALE - Rifiuti Zero - di Treviso e Venezia</p>	<p>Con riferimento all'Allegato B - RAPPORTO AMBIENTALE, al punto 9.1 - Valutazione di incidenza ambientale, pag. 193, è osservata l'opportunità di "integrare il monitoraggio con la VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO VIS a precisa e puntuale tutela della salute dei residenti, anche futuri, in quanto è risaputo che una gran parte degli inquinanti non è degradabile e quindi dobbiamo ragionare per accumuli."</p>	<p>non accolta</p> <p>La VINCA è lo strumento previsto dalla Direttiva 92/43/CEE e dal D.P.R. 357/97 atto a valutare l'incidenza di piani, progetti ed interventi in rapporto alla possibilità degli stessi di incidere direttamente o indirettamente sulla <u>conservazione degli habitat</u> e specie di importanza comunitaria, pertanto non comporta valutazioni in relazione agli impatti sulla salute umana.</p> <p>L'utilizzo dello strumento della VIS, non ancora sufficientemente collaudato, non è attualmente riconosciuto nella normativa di settore. Anche se in futuro può rappresentare una potenziale risorsa per la valutazione sito specifica degli effetti sanitari legati alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti, risulta ancora difficile prevedere la sua applicazione ad uno strumento complesso (con più oggetti) come i processi di Pianificazione. Si ritiene quindi che l'implementazione dei processi di VIS debba riguardare la fase progettuale del singolo intervento proposto, qualora una fase di screening ne riveli la necessità dell'applicazione. Tutto ciò premesso, l'esercizio degli attuali e di eventuali nuovi impianti di gestione rifiuti dovranno rispettare la normativa vigente e rispondere alle migliori tecniche disponibili.</p>	<p>Si concorda con la controdeduzione.</p>
<p>32 - Comitato No Inceneritori Quarto d'Altino</p>	<p>Con riferimento all'Allegato B - Rapporto Ambientale, nel paragrafo 3.2 - Pareri pervenuti al Rapporto Ambientale Preliminare", pag. 35, è osservato che: "Fra le controdeduzioni riportate nel paragrafo, suggeriamo che l'implementazione dei processi di Valutazione dell'Impatto Sanitario (VIS) non debba riguardare solamente la fase progettuale del singolo intervento proposto" (pag. 39), ma venga presa in considerazione contestualmente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).</p> <p>In questo modo si perviene all'adozione di misure che in</p>	<p>non accolta</p> <p>La proposta non può essere accolta in quanto un eventuale "valutazione di impatto sanitario - VIS" legata ai possibili impatti generali delle azioni di Piano non è materia pertinente al piano rifiuti stabilito dall'art. 199 del D. Lgs 152/2006. Si evidenzia che la novità introdotta dalla procedura di VIS consiste nel proporre un percorso integrato e partecipato ispirato a valori quali la democrazia, l'equità, lo sviluppo sostenibile e un uso etico delle prove scientifiche.</p> <p>IL PROCESSO DI PERESSERE ISCRITTO NON SOLO OGGI MA ANCHE IN FUTURO. SE LA COMMISSIONE REGIONALE VAS È LA COMMISSIONE REGIONALE VAS - VINCA NUOVA</p>	<p>Si concorda con la controdeduzione.</p>



giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

<p>garanzia del benessere complessivo degli individui e delle loro comunità."</p>	<p>- la proposta di strumenti di valutazione e monitoraggio nel corso del tempo degli effetti previsti. L'utilizzo dello strumento della VAS, non ancora sufficientemente collaudato, non è attualmente riconosciuto nella normativa di settore. Anche se in futuro può rappresentare una potenziale risorsa per la valutazione sito specifica degli effetti sanitari legati alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti, risulta ancora difficile prevedere la sua applicazione ad uno strumento complesso (con più oggetti) come i processi di Pianificazione.</p> <p>Si ritiene quindi che l'implementazione dei processi di VAS debba riguardare la fase progettuale del singolo intervento proposto, qualora una fase di screening ne rilevi la necessità dell'applicazione.</p> <p>In fine si evidenzia che, proprio per le ragioni su esposte, non si è a conoscenza di attività di pianificazione svolte da altri Enti in cui la stesura del piano di gestione dei rifiuti sia stata preceduta da VAS.</p>	<p>non accolta</p> <p>Si evidenzia che le ipercussioni ambientali e sanitarie causate dall'incenerimento di rifiuti è un tema molto sentito ed attuale, condizionato nella sua reale portata dall'effetto mediatico esercitato da alcune fonti d'informazione e dai modi con cui le notizie stesse vengono rese pubbliche. Anche di questo si è tenuto conto nella stesura del Piano.</p> <p>Si dà conto del fatto che sulla questione esistono numerosi studi scientifici, molti dei quali in fieri ed oggetto di costante approfondimento.</p> <p>Ciò detto si ricorda che, in termini generali, l'incenerimento può essere considerato come una delle possibili modalità gestionali condotta sui rifiuti, molto diffusa ed utilizzata per ridurre, sia in termini di volume che di caratteristiche infettive e tossicologiche i rifiuti urbani, i rifiuti pericolosi e i rifiuti di origine ospedaliera. Sulla scorta di quanto noto risulta che in Italia siano operanti circa una cinquantina di impianti d'incenerimento, prevalentemente ubicati in regioni del centro nord (Lombardia, Emilia, Toscana e Veneto); da questi dati emerge come l'incenerimento rappresenti una importante modalità gestionale, prevista per legge, sulla quale esiste un ampio dibattito.</p> <p>Si rileva che la preoccupazione maggiore è legata alla reale e precisa individuazione degli effetti, anche di natura cancerogena, che le emissioni hanno sulla salute umana. Come noto, alcune delle sostanze emesse dai cimini, ed in particolare le diossine, i metalli e le polveri ultrafini, hanno un significativo tasso di cancerogenicità ed un elevato grado di tossicità per la salute umana.</p> <p>Ciò è determinato da queste sostanze sono stati indagati in numerosi studi scientifici, che in molti casi però, hanno considerato concentrazioni più elevate di quelle prodotte dagli impianti d'incenerimento, dando riscontri poco attendibili ai fini della determinazione di una reale incidenza sull'ambiente e sugli essere umani esorbitata da questi stabilimenti.</p> <p>Tale aspetto ha determinato l'impossibilità di definire con chiarezza se la stabilità molecolare delle sostanze in questione sia una fattore che aumenti il rischio per le popolazioni esposte a questo tipo di inquinanti.</p> <p>Merita d'essere menzionato che i livelli emessi consentiti fino all'introduzione della direttiva 2000/76/CE, erano 3-6 volte maggiori per i principali parametri e alcune centinaia di volte per le diossine e i furani.</p> <p>Un corretto approccio alla questione inoltre deve tener conto del fatto che quando si parla di studi e indagini su impianti d'incenerimento bisogna considerare se questi si riferiscono a strutture di vecchia o di nuova generazione.</p> <p>Sulla base dei numerosi studi epidemiologici condotti tra il 1960 e il 1980, in popolazioni residenti nelle aree limitrofe agli impianti d'incenerimento, risulta che gli impianti di vecchia generazione comportano sicuramente una elevata esposizione a significativi livelli di sostanze tossiche.</p> <p>Per tale motivo le ricerche fatte sono state indirizzate verso l'individuazione dei diversi effetti causati da tali esposizioni con particolare riferimento alle malattie respiratorie, al rapporto di mascolinità alla nascita, alle malformazioni congenite e ai tumori - i fumi, ai sarcomi dei tessuti molli, della laringe, del polmone e del fegato.</p> <p>Studi metabolicamente incontestabili, hanno dimostrato che esistono delle correlazioni tra un eccesso di tumori e l'esposizione alle diossine.</p>
<p>Sempre in riferimento all'Allegato B - Rapporto Ambientale, nel paragrafo par. 3.3 - Pareri pervenuti al Documento Preliminare di Piano, punto 2 (U.L.S.S. 9 Treviso), pag. 41, è osservato che: "Valutato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche periodici", si esprime l'esigenza di considerare il rischio per la salute dovuto all'inquinamento atmosferico come elemento qualificante del Piano."</p> <p>Con riferimento al parere della U.L.S.S. 9 - Treviso, espresso a fronte del Rapporto Ambientale Preliminare che sottolinea "l'esigenza di considerare il rischio per la salute dovuto all'inquinamento atmosferico come elemento qualificante del Piano stesso", constatiamo che nel piano non viene presa in considerazione la relazione esistente tra i vari sistemi di trattamento dei rifiuti e gli effetti diretti ed indiretti, acuti ed cronici sulla salute della popolazione su cui gravano, tralasciando di suggerire iniziative per una seria politica di prevenzione primaria.</p> <p>A tal proposito, lo studio Monitor del 2012, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, alcuni studi commissionati dalla stessa Regione Veneto ("Rischio di sarcomi ed esposizione alle diossine" a cura Di.ssa Paola Zambon e collaboratori), e molte indagini internazionali, hanno evidenziato nelle diossine e nei polibrominati (PCB) sostanze sicuramente cancerogene e bioaccumulabili che si ripetono soprattutto con la pratica dell'incenerimento dei rifiuti stessi. Nel Piano non si parla di come evitare l'esposizione a queste sostanze.</p>	<p>Si concorda con la controdeduzione.</p>	

